

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 120/20/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva in parte il ricorso proposto da BBB S.p.A. avverso l'avviso di accertamento relativo ad. IRPEG, IRAP e IVA anno 2003, confermando le riprese concernenti le sopravvenienze passive per € 2.531,00 e manutenzioni e riparazioni per € 2.702,00.

La Commissione Tributaria Regionale con sentenza n. 107/24/10 emessa il 15/6/2010 e depositata il 13/7/2010 accoglieva l'appello dell'Ufficio e per l'effetto confermava la legittimità dell'avviso di accertamento.

Avverso quest'ultima sentenza la BBB S.p.A. propone ricorso per revocazione asserendo che il giudizio di appello si è svolto in sua assenza in quanto il proprio fascicolo processuale, contenente l'istanza di costituzione depositata tempestivamente, era stato inserito dalla Segreteria in un altro fascicolo di causa pendente presso altra sezione cui la contribuente è parte, con la conseguenza che la BBB S.p.A. è risultata non costituita nel giudizio di appello e la sentenza a sé sfavorevole è stata emessa, in pubblica udienza, con la sola partecipazione della parte pubblica, cosa che ha determinato un vizio processuale tale da determinare nel giudice un errore nel fatto, errore che ha prodotto la ingiustificata soccombenza del ricorrente.

Conclude chiedendo la revoca della sentenza impugnata e la decisione della causa nel merito. Controdeduce l'Ufficio asserendo che nel caso di specie non sussistono i presupposti per un'eventuale revocazione non essendo imputabile ai giudici alcun errore sul fatto.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione Tributaria Regionale ritiene di dover dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione non sussistendone i presupposti. Infatti, l'art. 64, comma 1 del D.lgs. 546/92 subordina l'ammissibilità della revocazione ordinaria alla non ulteriore impugnabilità della sentenza sotto il profilo dell'accertamento del fatto, mentre l'art. 395, n. 4 c.c. limita la revocazione alle ipotesi di decisioni che sono l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.

Nel caso di specie i giudici di appello non hanno commesso alcun errore sul fatto in quanto dagli atti di causa non risulta la costituzione della contribuente per cui alla stessa non doveva essere notificata alcuna comunicazione dell'udienza di discussione. Ciò però non toglie che la lamentata violazione del principio del contraddittorio non possa essere fatta valere con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c.

La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

la Commissione dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.